

13/PO/2012 - (relatori Consiglieri VIGORITO, VIRGA e LIGUORI)

Misure organizzative in attuazione delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 155/2012.

1. La revisione della geografia giudiziaria.

1.1. La legge 14 settembre 2011, n. 148. I decreti legislativi 7 settembre 2012 n. 155 e n. 156.

La legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 ha costituito l'atto iniziale dell'intervento normativo volto a rivedere e modificare le circoscrizioni degli uffici giudiziari, operando una significativa revisione della geografia giudiziaria.

In adempimento a quanto previsto nella legge delega il Governo ha poi provveduto, con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012), a definire il contenuto della riforma, prevedendo la soppressione di ben 667 uffici del giudice di pace, di 220 sezioni distaccate di Tribunale e di 31 Tribunali, la creazione del nuovo Tribunale di Napoli Nord, la modifica territoriale dei circondari di alcuni Tribunali e delle corrispondenti Procure della Repubblica e, conseguentemente, determinando analoga modifica per gli Uffici di sorveglianza, per i distretti di Corte di Appello, per le Corti di Assise di primo e secondo grado interessate dalla riforma.

In particolare, il novero degli interventi si è appuntato:

- a) sulla riduzione del numero degli uffici ordinari presenti sul territorio;
- b) sulla rideterminazione delle piante organiche degli uffici;
- c) sulla redistribuzione del personale di magistratura e amministrativo e sulla destinazione dei dirigenti degli uffici soppressi;
- d) sull'edilizia giudiziaria connessa alle modifiche di cui sopra.

L'art. 11 del D.Lgs. n. 155 del 2012, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 12 settembre 2012, ha previsto che le soppressioni e gli accorpamenti degli uffici giudiziari avrebbero acquistato efficacia soltanto decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 11, comma 2).

L'art. 5, comma 4, prevedeva, invece, il termine del 31 dicembre 2012 per l'adozione del decreto ministeriale di determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari.

1.2. La riduzione degli uffici giudiziari ordinari.

L'art. 1 del d.lgs. n. 155/2012 – unitamente all'art. 2 che convalida e sostanzia la scelta sostituendo la tabella A) allegata al r.d. n. 12/1942, rinominando il Tribunale di Giuliano e adottando le altre modifiche necessarie alla precedente normativa – prevede:

- la soppressione e l'accorpamento di tutte le 220 sezioni distaccate di Tribunale;
- la soppressione e l'accorpamento di 31 Tribunali e delle corrispondenti Procure della Repubblica;
- l'istituzione del nuovo Tribunale di Napoli Nord (ex Giuliano) e della corrispondente Procura della Repubblica (non prevista nell'originario schema di decreto).

L'art. 3 effettua analoga operazione per gli Uffici di Sorveglianza, l'art. 4, nel ribadire la vigenza delle precedenti regole per la costituzione delle Corti d'Assise, prevede le medesime misure per queste ultime.

Ciascun Tribunale soppresso è stato interamente accorpato ad altro analogo ufficio giudiziario. La stessa cosa è avvenuta per le corrispondenti Procure della Repubblica.

Quanto alle sezioni distaccate di Tribunale si sono realizzate situazioni diverse. Nella gran parte dei casi la sezione distaccata è stata accorpata alla sede centrale, mentre in alcuni casi si è realizzata una ridefinizione del territorio dei singoli circondari, secondo una duplice modalità:

- a) mediante scorporo di una intera sezione distaccata dal Tribunale originario per essere accorpata, nella sua globalità, ad un diverso ufficio;
- b) mediante ridefinizione, comune per comune, del territorio dei due tribunali.

Va poi rilevato che le nuove circoscrizioni dei Tribunali sono solo tendenzialmente corrispondenti alle circoscrizioni amministrative degli enti locali.

In altri termini, sono stati creati uffici giudiziari il cui territorio è ripartito tra una pluralità di province e, in certi casi, soluzione inedita rispetto al passato, tra più regioni (es. il territorio del Tribunale di Lagonegro, che ha incorporato il Tribunale di Sala Consilina, ha una circoscrizione a cavallo tra Basilicata e Campania; il territorio del Tribunale di Pordenone, che ha incorporato la sezione distaccata di Portogruaro, ha una circoscrizione a cavallo tra Friuli Venezia Giulia e Veneto).

In sintesi, dall'analisi della nuova Tabella A) (che riporta le circoscrizioni giudiziarie) emerge la seguente tipologia di situazioni:

- I) soppressione delle sezioni distaccate che vengono accorpate alla sede centrale, senza modifica del territorio o delle competenze dell'ufficio giudiziario.

II) accorpamento, nella sua globalità (sede centrale + sezioni distaccate), di un ufficio giudiziario ad un altro ufficio giudiziario.

III) estensione o riduzione dei circondari degli uffici coinvolti per l'inglobamento operato dal primo e lo scorporo da parte del secondo di una unità territoriale omogenea.

IV) estensione o riduzione dei circondari con ridefinizione autonoma della geografia degli uffici limitrofi (ad es. la sezione distaccata di Este).

Presenta caratteristiche autonome l'avvio del Tribunale di Napoli Nord.

L'istituto Tribunale di Giuliano (sulla cui impronta viene creato il Tribunale di Napoli Nord), infatti, non venne mai attivato, per cui tutte le attività che, astrattamente, rientrano nella competenza di questo ufficio sono rimaste nella competenza e trattazione del Tribunale di Napoli.

Il territorio del Tribunale di Napoli Nord, inoltre, assorbe in sé anche il territorio già facente parte della sezione distaccata di Aversa (già del circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), configurando una situazione che, per questo profilo, si colloca all'interno dell'ipotesi sub III.

Un discorso a parte merita la situazione degli Uffici e dei Tribunali di Sorveglianza e dei Tribunali per i Minorenni e delle relative Procure rispetto ai quali, pur non essendovi state soppressioni od accorpamenti, la revisione delle circoscrizioni ha inciso sull'ampiezza del territorio sottoposto all'attività giurisdizionale.

1.3. I primi interventi attuativi del Consiglio Superiore della Magistratura

Il Consiglio Superiore si è occupato delle ricadute organizzative di tale complessa modificadell'architettura giudiziaria, avviando un confronto con il Ministero in sede di Comitato paritetico (istituito con delibera del 18 maggio 2011) ed operando un primo intervento con la delibera, approvata in data 12 dicembre 2012 avente ad oggetto *“Prime misure organizzative riguardanti le sezioni distaccate in attuazione delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 155 2012”* che ha affrontato in maniera specifica la questione relativa alla sorte delle sezioni distaccate di Tribunale. Nella citata delibera veniva evidenziata la necessità di predisporre gli strumenti necessari affinché le modifiche alla geografia giudiziaria introdotte dal D. Lgs. n. 155 del 2012 non si traducessero in fonti di inefficienza per gli uffici. Nella stessa delibera si precisava che la definizione degli ulteriori criteri organizzativi era riservata ad un successivo, più sistematico, approfondimento, da attuare in esito all'adozione da parte del Ministero della Giustizia del decreto sulla modifica delle piante organiche.

Riguardo all'accorpamento delle sezioni distaccate alla sede centrale la delibera individuava una serie di operazioni da porre in essere:

- identificazione delle controversie pendenti presso la sezione distaccata, ripartite per materia;
- individuazione del settore o della sezione a cui assegnare gli affari giudiziari della sezione distaccata (operando le necessarie variazioni tabellari in ordine alla composizione ed alla competenza delle sezioni);
- individuazione del numero dei magistrati da adibire alla trattazione degli affari a seguito dell'incremento derivante dalla soppressione delle sezioni con i provvedimenti tabellari conseguenti, previa tempestiva indizione dei concorsi interni;
- unificazione del sistema informatico sede centrale/sezione distaccata o, comunque, individuazione delle modalità giornaliere di scarico di cancelleria dalla sezione distaccata alla sede centrale.

Per le cause ed i processi non definibili anteriormente al 13 settembre 2013 si indicava l'opportunità di prevedere un calendario di udienze alle quali i giudizi sarebbero dovuti essere rinviati in prosecuzione.

Per la realizzazione di questi obiettivi si auspicava il più ampio utilizzo dello strumento previsto dall'art. 48 *quinquies*, comma 2, R.D. n. 12 del 1941¹.

¹ Nella delibera si precisava che nel caso in cui la soluzione di un accentramento di tutti i procedimenti non definibili entro settembre 2013 non fosse risultata possibile, sarebbero stati comunque concepibili accorpamenti per gruppi di materie e precisava quanto segue:

“A titolo meramente esemplificativo può ipotizzarsi che, in un'ottica di funzionalità dell'ufficio, un graduale accentramento abbia riguardo innanzitutto agli affari che non necessitano, in genere, di una attività di udienza (ad esempio, la volontaria giurisdizione, la materia del tutelare, i decreti ingiuntivi, ecc) e che, quindi, appaiono caratterizzati da una componente di gestione di stretta pertinenza della cancelleria, le cui attività, ove singolarmente considerate, potrebbero godere, a loro volta, di una spinta verso una adeguata e tempestiva riorganizzazione amministrativa. Con riguardo agli altri ambiti, inoltre, una utile indicazione potrebbe essere individuata, per il settore penale, nel considerare i processi secondo un duplice binario:

- 1. processi già incardinati o fissati presso la sezione distaccata;*
- 2. processi che debbono essere fissati presso la sezione distaccata per una (prima) udienza futura anteriore al 13 settembre 2013.*

Rispetto a questi ultimi, potrebbe ipotizzarsi un provvedimento di attrazione presso la sede centrale (l'omogeneità verrebbe ancorata ad un dato formale in quanto investirebbe i processi non ancora fissati) che presuppone, in ogni caso, il coinvolgimento dell'ufficio di Procura e del Giudice per l'Udienza Preliminare (per i processi monocratici che vengono dall'udienza preliminare), nonché la determinazione di udienze presso la sede centrale (eventualmente riservate, in questa fase, agli affari della sezione distaccata), con successivo svolgimento del processo anche per date anteriori all'acquisto di efficacia del d.lgs. n. 155.

Tale soluzione consentirebbe, inoltre, di assicurare una più concentrata trattazione dei giudizi rimasti presso la sezione distaccata, così da limitare il numero di processi relitti alla data del 13 settembre 2013.

Per quanto riguarda il contenzioso civile, caratterizzato dall'impulso di parte e con udienze che, nella sezione distaccata, spesso hanno ad oggetto cause che riguardano materie diverse e si trovano in fasi diverse del giudizio, questa modalità di anticipazione appare meno agevole da adottare e, può prospettarsi la possibilità di fissare direttamente dinanzi alla sede centrale tutte le cause iscritte a ruolo a partire da una data prefissata (es. 1 gennaio 2013) e di trattare dinanzi alle sezioni distaccate le cause già fissate prevedendo, per tutte le cause che si trovano in una fase processuale non avanzata (es. prima della chiusura dell'istruttoria) che devono essere rinviate per la precisazione delle conclusioni ad una data successiva al 13 settembre 2013, che all'esito dell'udienza vengano trasferite alla sede centrale in udienze predeterminate, con un provvedimento di rinvio adottato in udienza, in esecuzione di un provvedimento generale del Dirigente dell'ufficio. Si può, poi, agevolmente disporre la trattazione in sede centrale di tutti i procedimenti cautelari ante causam oppure di quelli in materia di esecuzione mobiliare, così come peraltro alcuni Tribunali stanno già facendo.

Nell'alveo dello schema sopra considerato si può, quindi individuare una soluzione organizzativa per la quale:

Il decreto ministeriale relativo alla definizione delle piante organiche, limitato, come richiesto da questo Consiglio Superiore, alle sole sedi oggetto della revisione è stato emanato in data 18 aprile 2013.

Successivamente, il Consiglio Superiore con la delibera approvata in data 9 maggio 2013 ha individuato le sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 8 giugno 2012, tenendo conto “*dell'imminente operatività della rimodulazione delle piante organiche a seguito della riforma delle circoscrizioni giudiziarie adottata con D.Lgs n. 155/2012 (che ha dato attuazione alla L. n. 148 del 2011)*” e ritenendo “*di basare le proprie scelte di assegnazione dei MOT all'esito del tirocinio operando sulle riformulate piante organiche degli uffici, operative dal 13 settembre 2013*”.

2. Le linee generali degli interventi organizzativi.

Definito il quadro complessivo della nuova normativa, anche con riferimento alle piante organiche degli uffici interessati, è necessario ora passare alla definizione delle linee generali degli ulteriori interventi da realizzare allo scopo di rendere pienamente operativa la revisione alla data del 13 settembre 2013.

Molti uffici interessati hanno già avviato una serie di specifici interventi di tipo organizzativo, realizzando, in linea con quanto previsto nella citata delibera del 12 dicembre 2012 un coordinamento ed una collaborazione tra uffici accorpanti ed uffici accorpati, allo scopo di anticipare l'adozione delle misure necessarie a rendere operativa la riforma e di scegliere concordemente le soluzioni organizzative più adatte a limitare i problemi conseguenti all'accorpamento.

1) siano fissate direttamente dinanzi alla sede centrale tutte le cause iscritte a ruolo a partire da una data prefissata (ad esempio a partire dall'1 gennaio 2013), in questo ambito apparendo prefigurabile anche un piano di definizione dei procedimenti più risalenti;

2) per le cause pendenti a tale data:

a. si può mantenere la trattazione presso la sezione distaccata per le cause destinate ad essere prevedibilmente definite entro il 13 settembre 2013 (come quelle già fissate — o che potranno essere rinviate - per l'udienza di precisazione delle conclusioni o di discussione prima di tale data);

b. per tutte le cause che si trovano in una fase processuale non avanzata (es. prima della chiusura dell'istruttoria) che devono essere rinviate per la precisazione delle conclusioni ad una data successiva al 13 settembre 2013, si può provvedere alla trattazione presso la sezione distaccata nell'udienza già fissata e, all'esito, si può procedere alla loro rimessione dalla sezione distaccata alla sede centrale, con provvedimenti di rinvio adottati in udienza, in esecuzione di un provvedimento generale del dirigente dell'ufficio. In questi casi, al fine di evitare successive dilazioni, il rinvio deve essere disposto ad udienze che si svolgano nella sede centrale e che saranno preventivamente individuate; rispetto a queste cause, va individuata, per gli uffici divisi in sezione, la sezione di destinazione ed il giudice assegnatario; tale profilo postula una gestione unitaria anche sul piano amministrativo onde evitare errate sovrapposizioni di cause.

Questo modello appare compatibile, con le variazioni collegate alla diversità di materia, anche con riguardo al settore penale ove non possa essere disposto un accentramento anticipato”.

Il principale problema, affrontato dagli uffici, è quello, che esula dalle competenze di questo Consiglio, legato all'edilizia giudiziaria poiché la rimodulazione delle dimensioni degli uffici comporta la necessità di individuare gli spazi disponibili per il personale e per l'espletamento dell'attività giudiziaria. Il Ministero della Giustizia ha dettato in proposito *“le linee guida per l'attuazione della procedura di utilizzo degli immobili previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 155/2012”*.

A tale proposito è opportuno considerare che l'utilizzazione dei locali degli uffici soppressi può rispondere alle esigenze più varie e non è strettamente vincolata alle attività che in precedenza si svolgevano in tali uffici. La scelta di mantenere parte delle attività giudiziarie (preferibilmente quelle che attengono alla definizione dei processi pendenti) nei locali degli uffici soppressi risponde, quindi, a valutazioni di mera opportunità.

La riforma sollecita sul versante dei moduli organizzativi il massimo impegno ed una grande disponibilità dei dirigenti, dei semidirettivi e dei magistrati.

E' opportuno che questi ultimi siano costantemente informati delle problematiche connesse all'attuazione della riforma ed a tal fine si ritiene indispensabile l'indizione di apposite riunioni dei magistrati dell'ufficio al fine di richiedere e stimolare contributi e progetti per la ottimale riorganizzazione degli uffici.

Per altro verso la riforma impone al C.S.M. di individuare schemi organizzativi da praticare nell'intero territorio nazionale al fine di prevenire scelte operative marcatamente disomogenee. In detta azione il Consiglio ha inteso evitare rigidità che, data l'estrema varietà territoriale e dimensionale degli uffici giudiziari, si tradurrebbero in autentici ostacoli ad un'efficace avvio della riforma. Conseguentemente si è avviato un ulteriore monitoraggio delle situazioni locali chiedendo ai dirigenti degli uffici interessati da modifiche territoriali di indicare i problemi posti dall'accorpamento e le soluzioni organizzative adottate e si è stabilito di limitare all'essenziale le indicazioni da seguire nella prima fase di attuazione della riforma.

Contemporaneamente in sede di *“comitato paritetico”* si è appreso che il Ministero, oltre a definire una serie di interventi sulla edilizia giudiziaria, ha avviato le necessarie modifiche del sistema informatico realizzando e distribuendo l'aggiornamento SICID che permetterà di trasferire i fascicoli dei procedimenti pendenti dalla sezione distaccata alla sede centrale, avviando l'aggiornamento del SIECIC e l'aggiornamento dei registri.

E' emersa l'opportunità, già valutata dal Ministero della Giustizia, di garantire l'identificabilità, anche in un momento successivo al trasferimento, dei procedimenti originariamente pendenti dinanzi agli uffici ed alle sezioni accorpate.

Obiettivo primario della fase di avvio della riforma è quello di porre le premesse per una progressiva, ma rapida, integrazione tra gli uffici accorpanti e gli uffici accorpati.

Nella definizione degli interventi deve, poi, tenersi conto che la mancata emanazione di una disciplina transitoria ha lasciato indefinita la questione della individuazione della competenza sia in relazione agli affari civili che ai procedimenti penali.

Non spetta, come è ovvio, al Consiglio Superiore né al Ministero della Giustizia la definizione delle questioni di competenza e, tuttavia, è indispensabile individuare una soluzione interpretativa allo scopo di definire il quadro di riferimento entro il quale le soluzioni organizzative devono operare.

Il Ministero della Giustizia ha comunicato al Consiglio con nota del 7 maggio 2013 del Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria che, fermo restando *“i profili interpretativi rimessi alle intangibili valutazioni giurisdizionali che la questione involge”*, ritiene:

- che *“la soppressione della sezione distaccata non può che comportare, automaticamente, l'accentramento presso la sede centrale di tutti gli affari previamente trattati dalla sezione stessa”* e che *“la sede centrale”* del Tribunale è, quindi, *“l'unico ufficio competente prima e dopo l'acquisto di efficacia delle norme di cui al decreto legislativo”*;
- riguardo ai *“procedimenti pendenti per il caso in cui uno dei territori comunali che componevano il circondario di un tribunale secondo la precedente geografia giudiziaria venga scorporato dal circondario del tribunale stesso, non oggetto di soppressione, ed assegnato alla competenza territoriale di un altro tribunale”* operano *“i principi generali della perpetuatio iurisdictionis vigenti per la cristallizzazione della competenza territoriale”*.

Con delibera del 22 maggio 2013 il Consiglio Superiore della Magistratura ha preso atto dell'interpretazione adottata dal Ministero, ritenendo che *“anche nel caso in cui il rimodellamento delle circoscrizioni giudiziarie comporti che territori comunali attualmente appartenenti ad una certa sezione distaccata siano assegnati, a decorrere dal 13 settembre 2013, alla competenza territoriale di affatto diverso tribunale, quest'ultimo sarà competente alla trattazione e definizione unicamente degli affari sopravvenuti a detta data e non, quindi, anche dei procedimenti già pendenti presso la cennata sezione distaccata, i quali, invero, proseguiranno presso l'originaria sede principale”*.

Gli interventi realizzati dal Ministero della Giustizia, da questo Consiglio Superiore e, praticamente, da tutti i dirigenti degli uffici giudiziari coinvolti nella riforma rendono, come ha rilevato anche il Capo dello Stato nel discorso rivolto ai magistrati ordinari in tirocinio il giorno 11 giugno 2013, *“inammissibile”* un differimento della data di efficacia della stessa,

che provocherebbe gravi disagi per gli utenti ed un inutile esborso economico, senza peraltro poter ripristinare la situazione precedente, irreversibilmente mutata in ragione dell'entrata in vigore, in data 13 settembre 2012, della riforma e delle attività conseguenti poste in essere da tutte le istituzioni coinvolte.

Non appaiono necessarie indicazioni specifiche per gli Uffici ed i Tribunali di Sorveglianza e per i Tribunali per i minorenni e le relative procure in quanto le modifiche territoriali operate dalla riforma non richiedono particolari interventi di riorganizzazione per tali uffici.

Con la presente delibera il Consiglio delinea le linee generali da adottare nella riorganizzazione degli uffici a seguito della revisione delle circoscrizioni lasciando a successive delibere di dettaglio la definizione degli interventi sui settori specifici (ad esempio: programmi di gestione ex art. 37 legge n. 111/2011, intervento ministeriale sui registri informatici ecc.)

3. La redistribuzione del personale di magistratura

L'art. 5 del d.lgs. n. 155 del 2012 prevede che *“i magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica a cui sono trasferite le funzioni”*.

La disposizione è corredata da una clausola di salvaguardia dell'organico effettivo in essere perché è previsto che tale assegnazione avviene *“anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze”*.

Una disposizione *ad hoc* è prevista per i magistrati che esercitano le funzioni presso le sezioni distaccate.

La norma sul punto prevede che *“i magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso le sezioni distaccate soppresse si intendono assegnati alla sede principale del tribunale”*.

Riguardo alla interpretazione della disposizione non si pone alcun problema nelle ipotesi in cui la sezione distaccata sia stata incorporata nell'ufficio giudiziario da cui originariamente dipendeva ovvero quando lo stesso ufficio giudiziario di riferimento sia stato soppresso ed incorporato in altro Tribunale.

Apparentemente più problematica è, invece, l'ipotesi in cui la sezione distaccata sia stata soppressa ma il relativo territorio sia stato incorporato in un circondario di un Tribunale diverso rispetto a quello originario (che sopravviva).

Premesso che la destinazione ad una sezione distaccata ha natura esclusivamente tabellare, e non ha rilevanza esterna, si deve ritenere che a seguito della soppressione della sezione

distaccata il magistrato consolidi semplicemente la sua posizione nell'ambito della sede principale dell'ufficio a cui apparteneva, originariamente, la sezione distaccata e, dunque, resti assegnato, ad ogni effetto, al Tribunale di originaria appartenenza (salvo seguire il destino di quest'ultimo in caso di soppressione).

Resta invece irrilevante, a tal fine, l'individuazione dell'ufficio a cui sono state trasferite le competenze sul territorio già occupato dalla sezione distaccata.

Depongono in tal senso due argomenti, uno letterale e l'altro conseguente all'assetto disegnato dal legislatore con le nuove circoscrizioni.

La norma sopra richiamata, testualmente, si riferisce all'esercizio di funzioni presso le sezioni distaccate "anche in via non esclusiva", situazione che si verifica quando il magistrato pone in essere la sua attività in una sezione distaccata e nella sede centrale ovvero in più sezioni distaccate ovvero in più sezioni distaccate e nella sede centrale.

Ove si dovesse guardare all'ufficio cui sono trasferite le funzioni giudiziarie per il territorio della sezione distaccata, infatti, non sarebbe possibile individuare il nuovo ufficio nell'ipotesi in cui il magistrato fosse destinato a due sezioni distaccate, una delle quali accorpata all'ufficio originario e l'altra ad un altro ufficio limitrofo.

Tale conclusione appare ancor più stringente con riferimento alla situazione della sezione distaccata di Este del Tribunale di Padova, il cui territorio è stato ripartito tra due diversi tribunali.

Un'ulteriore argomento è desumibile, indirettamente, dal regime giuridico stabilito con riguardo all'organico specializzato lavoro: la norma si riferisce, infatti, ai "*magistrati già assegnati a posti di organico di giudice del lavoro*" (che confluiscono nella sezione lavoro dell'ufficio accorpante) e, dunque, esclusivamente a coloro che occupano, a seguito di trasferimento, un posto di lavoro nella pianta organica dell'ufficio, senza che assuma alcun rilievo, invece, la semplice destinazione tabellare.

Il secondo comma dell'art. 5 citato, in termini omologhi a quanto era già stato previsto in occasione dell'istituzione del giudice unico, fornisce, poi, una regola di chiusura del sistema affermando che tali assegnazioni non costituiscono "*assegnazioni ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede*", lasciando salva solo la disciplina relativa alla fissazione della residenza e della sede di servizio.

Il terzo comma, invece, si occupa dei magistrati che siano stati trasferiti d'ufficio alle sedi disagiate *ex lege* n. 133/1998 e succ. mod., riconoscendo ad essi il diritto ad essere ridestinati alla sede di provenienza con le precedenti funzioni, in deroga al termine previsto dalla legge.

L'utilizzo dell'espressione "trasferiti" e il riferimento alla sede di provenienza esclude che siano ricompresi i magistrati destinati a dette sedi in prima assegnazione.

Il quinto comma prevede per i magistrati onorari assegnati agli uffici giudiziari soppressi (o che svolgano le loro funzioni presso una sezione distaccata) una disciplina analoga a quella prevista per i magistrati ordinari in quanto è previsto che essi "*entrano di diritto a far parte dell'organico*" dell'ufficio accorpante. Con riguardo alla posizione di coloro che sono addetti alle sezioni distaccate, poi, la disposizione richiama esplicitamente il secondo periodo del secondo comma.

Quest'ultima questione è stata già oggetto di una risposta a quesito, approvata con delibera del 30 aprile 2013, nella quale si è ribadito che "*i magistrati onorari addetti alle sezioni distaccate sopresse sono destinati alla sede centrale del Tribunale originario*".

Riguardo alla destinazione dei magistrati di uffici accorpanti che vi svolgevano funzioni semidirettive il Consiglio ha chiarito, con delibera del 22 maggio 2013, che ai posti semidirettivi di nuova istituzione nei Tribunali accorpanti non possono essere destinati d'ufficio, senza concorso, i magistrati titolari di funzioni dirigenziali negli uffici soppressi e che la deroga al disposto di cui all'art. 194 Ord. giud. - prevista a favore dei suddetti magistrati dal primo comma dell'art. 6, D. Lgs. 155/2012 - non opera più dopo il decorso del termine di legge di 180 giorni decorrenti dal 13 settembre 2012, e neppure nel caso in cui nei Tribunali accorpanti siano istituiti nuovi posti semidirettivi in passato non previsti.

Al fine di non disperdere le competenze acquisite da magistrati che svolgono funzioni direttive o semidirettive negli uffici soppressi, è opportuno, tuttavia, che venga loro affidata la funzione di direzione di eventuali sezioni neo istituite e prive di presidente di sezione in pianta organica o, comunque, funzioni di collaborazione con la dirigenza o di coordinamento di settori di attività dell'ufficio.

4. La gestione tabellare dei nuovi uffici giudicanti.

4.1. Gli interventi tabellari urgenti

Gli uffici accorpanti giudicanti sono chiamati ad operare, in via anticipata rispetto alle predisposizione delle nuove tabelle per il periodo 2014-2016, una serie di interventi riguardanti la ridefinizione delle sezioni, l'assegnazione dei magistrati alle sezioni, la posizione di eventuali magistrati in sovrannumero, la designazione dei magistrati ai quali è attribuito il compito di direzione di una sezione a norma dell'articolo 47 *bis*, secondo comma, O.G., l'assegnazione delle sezioni ai presidenti, la formazione dei collegi giudicanti, i criteri

obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

Esigenze di funzionalità suggeriscono infatti di lasciare a provvedimenti specificamente individuati (anche se tra loro coordinati) ovvero ad un unico provvedimento di variazione tabellare (che tenga conto anche dell'espletamento dei concorsi interni e che comprenda tutte le misure adottate) l'organizzazione del passaggio al nuovo assetto, rimandando alle tabelle per il periodo 2014-2016 una ridefinizione più sistematica della struttura dell'ufficio e degli obiettivi. Va, peraltro, affermata la piena e immediata operatività delle regole contenute nella circolare.

L'ultimo quadrimestre del 2013, del resto, appare idoneo ad assumere valore di periodo di "collaudo" e di verifica delle soluzioni e modalità adottate, destinate a confluire, con le eventuali integrazioni e modifiche, nella successiva proposta tabellare del nuovo ufficio.

Peraltro il Consiglio, con la delibera del 15 maggio 2013, ha previsto una deroga alla vigente disciplina tabellare per l'assegnazione delle funzioni ai magistrati ordinari in tirocinio nominati con d.m. 8 giugno 2012, stabilendo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui al par. 48.2 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti, in ragione dell'eccezionalità della situazione contingente ed al fine di consentire tempestivamente l'individuazione delle specifiche funzioni alle quali i suddetti magistrati sarebbero stati destinati.

4.2. Ridefinizione della dimensione e del numero delle sezioni

Il primo profilo di carattere tabellare da esaminare riguarda la ridefinizione della dimensione e del numero delle sezioni alla luce delle piante organiche del nuovo ufficio giudiziario.

La rideterminazione degli organici delle sezioni, collegato esclusivamente alla soppressione delle sezioni distaccate o conseguenza dell'accorpamento di altri uffici o di sezioni distaccate già appartenenti ad altri uffici, dovrà essere operata tenendo conto delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari in conformità con le previsioni di cui all'art. 46 dell'O. G. ed ai par. 2.2. lett. e) e 19 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.

Allo scopo di operare questa riorganizzazione, nel caso di accorpamento delle sezioni distaccate, il dirigente dell'ufficio, ove non abbiano già provveduto all'accentramento con il procedimento previsto dall'art. 48 quinquies O.G., dovrà identificare le controversie che alla data del 13 settembre 2013 saranno ancora pendenti davanti alla sezione distaccata, ripartite

per materia e accomunate secondo i criteri tabellari previsti per la sede centrale ed individuare la sezione e/o settore di confluenza degli affari giudiziari (come sopra ripartiti).

Allo stesso modo, nel caso di accorpamento di uffici, il dirigente dell'ufficio accorpato dovrà identificare, con l'ausilio dei responsabili statistici distrettuali e con i limiti connessi ad una valutazione prognostica, le controversie che alla data del 13 settembre 2013 saranno ancora pendenti presso il suo ufficio, ripartite per materia e accomunate secondo i criteri tabellari previsti nell'ufficio accorpante, e comunicare questi dati al dirigente dell'ufficio accorpante; quest'ultimo dovrà individuare la sezione e/o il settore di confluenza degli affari giudiziari (come sopra ripartiti) dell'ufficio accorpato.

In considerazione della quantità, della qualità e delle caratteristiche degli affari il dirigente potrà modificare il numero delle sezioni, favorendo l'affinamento di competenze specialistiche ed adottando, eventualmente, modelli organizzativi sperimentali con la piena utilizzazione dei programmi informatici di gestione del lavoro giudiziario (es. consolle del giudice), dei giudici onorari di tribunale, degli "stagisti" e di altro personale aggiuntivo, reso disponibile attraverso la stipula di convenzioni.

In ogni caso dovrà essere preferita la realizzazione di sezioni che accorpino competenze per materia per aree omogenee.

Se, a seguito dell'incremento delle sezioni, esse risultino in numero superiore ai presidenti di sezione previsti in pianta organica, nei relativi decreti di variazione tabellare dovrà essere indicato – per le sezioni prive di presidente - il magistrato coordinatore della sezione.

La scelta ai fini di cui sopra dovrà essere adeguatamente motivata e basarsi sui criteri delle attitudini, dell'anzianità nel ruolo e dell'anzianità di servizio.

Il provvedimento di modifica della composizione e del numero delle sezioni deve essere adottato con il procedimento previsto dall'art. 14 della stessa circolare sulle tabelle, in considerazione della necessità di garantire per il prossimo 13 settembre la migliore organizzazione dell'ufficio.

Nella ridefinizione della composizione delle sezioni i dirigenti dovranno assicurare una adeguata perequazione dei ruoli.

4.3. Destinazione dei magistrati alle sezioni ridefinite

Quanto alla destinazione dei magistrati ai posti assegnati all'ufficio nell'ambito delle sezioni ad organico ridefinito la procedura tabellare concorsuale avrà ad oggetto, in un'unica soluzione, tutti i posti vacanti in eccesso rispetto alla dotazione originaria che il dirigente

ritiene opportuno coprire tenendo anche conto di eventuali trasferimenti “*in itinere*” di magistrati provenienti da altri uffici.

Ove le nuove sezioni o le sezioni con organico ridefinito risultino dall'unione di due preesistenti sezioni, aventi competenze su materie omogenee, già esistenti negli uffici accorpate, i magistrati di tali sezioni verranno assegnati di diritto, senza incidenza alcuna sul periodo di computo del periodo di permanenza minimo al fine di ulteriori trasferimenti interni.

Analogamente ove gli affari di competenza della sezione distaccata, assegnati ad un unico magistrato, vengono trasferiti ad un'unica sezione della sede centrale (es. affari civili della sezione distaccata assegnati all'unica sezione civile della sede centrale), il magistrato è assegnato di diritto alla sezione.

Negli altri casi dovrà procedersi a concorso interno da svolgersi prima del 13 settembre 2013. Alla partecipazione a tale concorso debbono ritenersi legittimati tutti i magistrati originariamente facenti parte dell'ufficio nonché tutti i magistrati assegnati alle sezioni distaccate accorpate e tutti i magistrati già appartenenti agli uffici soppressi.

I magistrati che già facevano già parte dell'ufficio o, nel caso di accentramento delle sezioni distaccate, della sede centrale, sono legittimati alla partecipazione al concorso sulla base delle regole stabilite dall'art. 40 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti, gli altri magistrati sono legittimati a parteciparvi indipendentemente dal periodo trascorso nella precedente funzione. La posizione dei magistrati che prestavano servizio, in tutto o in parte, nelle sezioni distaccate accorpate o negli uffici soppressi è, quindi, equiparata, ai fini della legittimazione, a quella dei magistrati di nuova assegnazione all'ufficio, a seguito di tramutamento o altro.

Pertanto rispetto ai magistrati già assegnati agli uffici (e alle sezioni ordinarie) incorporante non ha luogo, ove non partecipino all'interpello, una nuova assegnazione. In altri termini, con le procedure concorsuali così avviate non ha luogo una ridefinizione generale delle sezioni dell'ufficio ma solo una integrazione di quelle esistenti ovvero la copertura dei posti di quelle di nuova istituzione.

Non sembra pertanto necessario, in questi ambiti, prevedere un ampliamento delle regole sulla provvisoria esecutività, potendosi considerare sufficienti quelle già contenute nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.

Nella assegnazione dei magistrati alle sezioni dovrà tenersi conto, in aggiunta ai criteri di cui all'articolo 41 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti,

della necessità di favorire la prosecuzione dei giudizi innanzi al “giudice-persona fisica” già titolare del procedimento.

Per l’individuazione dell’anzianità di servizio dovrà tenersi conto del periodo svolto nella sezione distaccata o nell’ufficio accorpato.

Si dovrà, comunque, evitare che il cumulo tra la posizione tabellare precedentemente assunta e quella assegnata dopo l’accorpamento comporti il superamento del termine decennale prescritto dall’art. 19 del D.Lvo n. 160 del 5 aprile 2006, come modificata dalla legge n. 111 del 30 luglio 2007, nei limiti già previsti dalla delibera del 13 marzo 2008 avente ad oggetto il “*regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio*”.

Anche con riguardo all’accorpamento delle sezioni distaccate dovrà evitarsi il superamento del termine decennale nell’assegnazione allo stesso settore o alla stessa materia, salvo che il nuovo ruolo assegnato al magistrato tratti materie diverse almeno per il 60% del carico.

Nella assegnazione dei magistrati alle sezioni dovrà applicarsi il disposto dell’art. 51 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti in relazione alle incompatibilità *ex artt. 18 e 19 O.G.*

Deve, infine, segnalarsi, in ordine alla legittimazione dei magistrati ai trasferimenti interni successivi a quelli realizzati in occasione della revisione delle circoscrizioni, che ove all’esito del concorso interno il magistrato proveniente da una sezione o da un ufficio soppresso sia assegnato ad uno dei posti da lui richiesto il trasferimento sarà considerato a domanda, mentre se l’assegnazione sarà operata per un posto diverso, il trasferimento dovrà considerarsi d’ufficio.

Nella predisposizione delle proposte di variazione tabellare si dovrà comunque tener conto:

a) della necessità di adottare provvedimenti diretti ad assicurare la prosecuzione dei giudizi innanzi al giudice-persona fisica già titolare del procedimento.

Come si è visto, tale esigenza, particolarmente significativa nel settore penale, non può avere carattere preclusivo o limitativo nella partecipazione dei concorsi interni, ma se ne dovrà tenere conto nella assegnazione dei magistrati alle sezioni, quale criterio prevalente rispetto a quelli dell’anzianità di servizio e dell’anzianità di ruolo ma non rispetto a quello delle attitudini.

Ad ogni modo, quanto al settore penale, i dirigenti degli uffici cureranno che i procedimenti penali nei quali sia già stata dichiarata aperta l’istruttoria siano portati a compimento dal medesimo giudice.

Quanto al settore civile, invece, i dirigenti cureranno che i magistrati conservino i procedimenti già rinviati per le conclusioni e/o per discussione.

La prosecuzione del giudizio, al di là del posto effettivamente assegnato al magistrato in esito al concorso interno, potrà comunque essere soddisfatta con provvedimenti di “*applicazione interna*” o di destinazione temporanea finalizzata alla definizione dei singoli processi.

b) destinazione dei direttivi e dei semidirettivi perdenti posto.

Sia per i direttivi che per i semidirettivi, l’inutile decorso dei termini o il mancato accoglimento delle richieste avanzate comporta la loro destinazione d’ufficio al ruolo di giudice o sostituto dell’ufficio accorpante.

Per i direttivi perdenti posto il d.lgs. 155 del 2012 prevede un ruolo collaborativo finalizzato alla gestione delle problematiche organizzative.

Per i semidirettivi occorre individuare una attività coerente con il ruolo riconosciuto.

In mancanza di sezioni ordinarie di nuova istituzione prive di presidenti di sezione (la cui direzione potrebbe essere affidata a direttivi o semidirettivi perdenti posto) andrà comunque configurata una attività di coordinamento.

Un discorso a parte riguarda l’istituito ufficio del Tribunale di Napoli Nord. Occorrerà prevedere, trattandosi di ufficio creato ex novo, che entro un breve termine dalla sua concreta istituzione venga predisposta una prima, provvisoria, proposta tabellare idonea a disegnare l’assetto dell’intero ufficio.

L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2012 nel disporre che i magistrati dell’ufficio soppresso sono trasferiti di diritto all’ufficio accorpante “anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze” integra una previsione di favor per la conservazione della sede da parte del magistrato appartenente all’ufficio soppresso, in ossequio al principio costituzionale di inamovibilità dei magistrati. Essa riguarda però la generalità dei soggetti trasferiti senza caratterizzare in alcun modo la posizione dei singoli magistrati.

In altri termini, a differenza dei perdenti posto (che sono nominativamente individuabili e, dunque, tale posizione, a prescindere da altri effetti, li caratterizza personalmente), la condizione di soprannumerari opera in maniera innominata (se 5 magistrati sono trasferiti di diritto e 1 è in sovrannumero non è possibile – non essendo previsto alcun criterio e alcuna distinzione – stabilire quali di questi cinque va considerato come il magistrato soprannumerario).

Ciò comporta inevitabili riflessi anche con riguardo all'espletamento delle procedure concorsuali interne per la ricollocazione tabellare dei magistrati assegnati all'ufficio.

Come sopra rilevato, infatti, il concorso avrà ad oggetto, in un'unica soluzione, tutti i posti da coprire: quelli già vacanti nell'ufficio, quelli derivanti dall'incremento dell'organico per effetto del D.M., quelli, infine, eventualmente da computare (virtualmente) in relazione alla presenza magistrati in servizio effettivo in numero superiore alla pianta organica, senza che sia possibile in alcun modo distinguere, nella specificazione del posto, tra le diverse ipotesi.

In via esemplificativa, se:

- la sezione civile dell'ufficio aveva originariamente 5 posti di giudice di organico (tabellare), di cui uno vacante;
- per effetto dell'implemento della pianta organica, la sezione è stata incrementata di un ulteriore posto (per un totale di 6 posti);
- a seguito dell'accorpamento vi è una posizione in sovrannumero nell'ufficio e tale posizione è stata destinata alla medesima sezione civile (per un totale di 7 posti);
- allora la sezione civile ha 3 posti vacanti e la procedura di interpello riguarda, indistintamente, tutti e tre i posti, senza possibilità di distinguere, per contenuto del ruolo o posizione nella sezione, tra alcuno di questi, dovendosi anche escludere che il provvedimento di assegnazione dei magistrati ai tre posti possa differenziare la loro posizione rispetto a tale circostanza.

Occorre osservare, del resto, che la condizione di sovrannumerarietà è destinata a venire meno a seguito del trasferimento di uno qualunque dei giudici della sezione o anche dell'ufficio (salva l'esigenza, in questo caso, di riequilibrare i settori) e, dunque, non può in alcun modo caratterizzare la singola assegnazione o lo specifico ruolo.

I concorsi svolti e le variazioni tabellari adottate con criteri conformi alla presente circolare devono considerarsi validi anche se operati prima della sua emanazione.

4.4. Gli altri interventi tabellari.

Le modifiche nella pianta organica e nella distribuzione degli affari tra le sezioni comportano l'opportunità di una serie di ulteriori interventi di variazione tabellare.

Alcuni di questi interventi sono di carattere eventuale e riguardano l'assegnazione delle sezioni ai presidenti e la designazione dei magistrati ai quali è attribuito il compito di direzione di una sezione a norma dell'articolo 47 *bis*, secondo comma, O.G.

Si tratta di interventi che presuppongono una modifica nel numero delle sezioni e che dovranno seguire le previsioni della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti..

Altri interventi sono necessari, essendo strettamente connessi all'ampliamento della pianta organica o al nuovo carico di affari assegnati all'ufficio e riguardano le predisposizioni del nuovo calendario delle udienze, la formazione dei collegi giudicanti, i criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

Anche rispetto a questa tipologia di variazioni tabellari non vi sono motivi per derogare alle disposizioni della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.

5. La gestione dei ruoli giudiziari nelle diverse ipotesi di soppressione e accorpamento.

5.1. Accorpamento delle sezioni distaccate

Le diverse ipotesi in cui si articola la rideterminazione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari comportano l'adozione di modelli operativi e di regole di organizzazione parzialmente differenziate tra di loro.

In via generale, infatti, è ben differente la situazione del dirigente che vede, semplicemente, il consolidarsi, a seguito della soppressione delle sezioni distaccate, della struttura amministrativa e giudiziaria presso la (ex) sede centrale rispetto a quello che registra un ampliamento del proprio territorio con assorbimento di aree precedentemente soggette alla giurisdizione di altro ufficio.

Ancora diversa, poi, è la situazione – che pure trova degli esempi in un passato relativamente recente – che si realizza nel caso di istituzione di un nuovo ufficio giudiziario.

Gli interventi organizzativi da adottare, in via anticipata, con riferimento all'accorpamento delle sezioni distaccate sono stati definiti nella circolare consiliare del 12 dicembre 2012.

Deve, peraltro, rilevarsi come molti uffici giudiziari hanno opportunamente dato attuazione alle indicazioni contenute nella circolare provvedendo ad anticipare, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 48 quinquies O.G., gli effetti dell'accorpamento ed a disciplinare la trattazione dei giudizi penali e civili la cui prima udienza è fissata dopo il 13 settembre 2013, necessariamente presso la sede centrale (anche, nell'ipotesi in cui materialmente l'udienza si terrà presso la vecchia sezione distaccata, secondo quanto previsto dall'art. 8 d. lgs. n. 155/2012).

E' stato definito un calendario d'udienza a cui i magistrati della sezione distaccata dovranno fare riferimento in caso di rinvio ad una data successiva al 13 settembre 2013. In tal caso il rinvio viene effettuato direttamente dinanzi all'ufficio accorpante ed è opportuno riportare nei provvedimenti di rinvio delle udienze l'indicazione, oltre che della data, del luogo in cui si terrà l'udienza successiva o, almeno, indicare, in tali provvedimenti, le modalità attraverso le quali sarà reso pubblico, anche attraverso strumenti informatici, il luogo di celebrazione delle udienze.

Alcuni uffici, ritenendo impraticabile tale soluzione, hanno previsto udienze di smistamento dinanzi allo stesso magistrato originariamente assegnatario del processo nelle quali potranno essere fornite indicazioni definitive alle parti ovvero hanno previsto la costituzione di "sezioni stralcio". Queste soluzioni appaiono molto meno efficaci perché comportano nel primo caso un ritardo nella trattazione dei processi, nel secondo caso, un ingiustificato prolungamento della fase transitoria. Tuttavia si tratta di soluzioni che possono avere una utilità nel caso in cui i processi continueranno ad essere celebrati nei locali delle sezioni distaccate, in applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 155/2012.

5.2. Accorpamento di un ufficio giudiziario ad un altro ufficio giudiziario

L'ipotesi dell'accorpamento di un ufficio giudiziario ad un altro ufficio giudiziario ha comportato, nella fase preliminare di operatività della riforma, l'impossibilità per il dirigente dell'ufficio accorpante di adottare misure concernenti l'ufficio accorpato, senza la collaborazione del dirigente di questo.

Il Consiglio Superiore della Magistratura con la citata delibera 12 dicembre 2012 ha raccomandato l'instaurazione di un collegamento funzionale tra i due uffici per agevolare la futura unificazione deliberando di *"invitare tutti i dirigenti degli uffici coinvolti nella revisione delle circoscrizioni ad impostare una attività di coordinamento e collaborazione allo scopo di scegliere concordemente, sia negli uffici accorpanti che in quelli sopprimendi, le soluzioni organizzative più adatte a limitare i problemi conseguenti all'accorpamento"*.

Si tratta di un obbligo di collaborazione tra i dirigenti degli uffici accorpanti e i dirigenti degli uffici accorpati che costituisce dovere funzionale per tutti i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive e la cui violazione, fermo restando quanto previsto dalle circolari consiliari in materia di fascicoli personali dei magistrati, può formare oggetto di valutazione per eventuali conferme o attribuzione di nuovi incarichi e di segnalazione ai titolari dell'azione disciplinare.

Come si è visto, nella fase immediatamente precedente all'accorpamento, i dirigenti degli uffici accorpati dovranno identificare le controversie che alla data del 13 settembre 2013 saranno ancora pendenti presso l'ufficio accorpato, ripartite per materia e accomunate secondo i criteri tabellari previsti nell'ufficio accorpante, e comunicare questi dati al dirigente dell'ufficio accorpante.

Quest'ultimo dovrà individuare la sezione e/o il settore di confluenza degli affari giudiziari (come sopra ripartiti) dell'ufficio accorpato.

Anche in questa ipotesi i dirigenti potranno concordare un calendario d'udienza a cui i magistrati dell'ufficio accorpato dovranno fare riferimento in caso di rinvio ad una data successiva al 13 settembre 2013. In tal caso il rinvio sarà effettuato direttamente dinanzi all'ufficio accorpante.

I dirigenti che hanno ritenuto impraticabile tale soluzione, hanno previsto, anche in questo caso, udienze di smistamento dinanzi allo stesso magistrato originariamente assegnatario del processo nelle quali potranno essere fornite indicazioni definitive alle parti ovvero la costituzione di "sezioni stralcio". Per i motivi già esposti² questa soluzione appare molto meno efficace.

Con riferimento alle situazioni nelle quali verrà autorizzata l'utilizzazione degli immobili già in uso da parte degli uffici soppressi per un periodo successivo al 13 settembre 2013, si dovrà comunque procedere all'accentramento, immediato anche se in termini progressivi, delle competenze dell'ufficio soppresso.

Analoghi interventi dovranno essere attuati con riferimento agli uffici di Procura, rispetto ai quali, peraltro, con riferimento ai nuovi rinvii a giudizio (da parte dell'ufficio accorpato) sarà opportuno riservare la fissazione dei giudizi innanzi all'ufficio giudiziario unificato, salve eccezioni (ad esempio procedimenti per direttissima, misure cautelari, ...), per la cui determinazione e valutazione appare comunque necessaria una intesa tra i dirigenti dei due uffici; la determinazione del calendario delle udienze, inoltre, richiederà di relazionarsi con i dirigenti dell'ufficio giudicante accorpante.

5.3. Ampliamento e/o riduzione del circondario a seguito dell'inglobamento o dello scorporo di una unità omogenea ovvero di una porzione autonoma del territorio.

² Cfr. par. 5.2

Una diversa ipotesi è quella in cui l'ampliamento e/o la riduzione del circondario sia collegato all'inglobamento e allo scorporo di una unità omogenea (l'intera sezione distaccata) ovvero abbia ad oggetto una porzione autonoma del territorio.

Le scelte organizzative da adottare sono legate alla interpretazione della disciplina processuale in relazione alla competenza per gli affari pendenti.

In linea generale, infatti, appaiono ipotizzabili due diverse opzioni ermeneutiche.

La prima porta a ritenere che tutti i procedimenti pendenti presso la sede distaccata o relativi alla porzione di territorio accorpata ad altro ufficio debbano continuare ad essere trattati nella originaria sede centrale, in virtù del principio di ultrattività della competenza. Tale soluzione interpretativa, adottata dal Ministero della Giustizia con riguardo alle attività di sua competenza e comunicata a questo Consiglio che ne ha preso atto condividendone i presupposti³, sembra idonea ad attenuare l'impatto organizzativo, con riferimento all'ipotesi in esame, atteso che i procedimenti pendenti non sarebbero soggetti a trasmigrazione se non dalle sezioni distaccate alle sedi centrali.

La seconda opzione, prospettata da alcuni interpreti ma non condivisa dal Ministero della Giustizia, porta, invece, a ritenere che tutti i procedimenti relativi alla sfera di competenza della sezione distaccata o relativi a territori accorpate ad altro ufficio debbano migrare presso l'ufficio accorpante. In tal caso sarebbe, comunque, necessario definire la competenza per gli affari relativi al territorio della sezione o della zona di territorio accorpata ad altri uffici ma in precedenza trattati in sede centrale.

Le due soluzioni comportano interventi organizzativi di carattere diverso.

Ove si adotti la prima interpretazione che lascia all'ufficio già competente i procedimenti pendenti alla data del 13 settembre 2013, la sede centrale dell'ufficio che ha subito la "perdita" della sezione distaccata o del territorio deve farsi carico dei procedimenti provenienti dalle sezioni distaccate ripartendoli tra le sezioni già esistenti sulla base della omogeneità di materia e rimodulando, eventualmente, la composizione delle sezioni stesse (anche attraverso un utilizzo "mirato" dei GOT). Il dirigente, ove sia intervenuta una riduzione della pianta organica dei magistrati dovrà operare una rimodulazione della composizione delle sezioni tenendo conto, eventualmente, dei magistrati in sovrannumero. Detto sovrannumero sarà riassorbito con le successive vacanze.

L'ufficio accorpante potrà limitarsi a riorganizzare le sezioni, seguendo i criteri di cui al paragrafo 4, sulla base delle nuove competenze e della nuova pianta organica dell'ufficio.

³ Cfr. par. 2

Ove si adotti la seconda interpretazione l'ufficio che perde territorio o sezioni non ha alcuna necessità di operare interventi di ridefinizione, salvo quelli conseguenti alla riduzione di pianta organica. Nel caso in cui vi siano magistrati in sovrannumero essi saranno assegnati alle sezioni fino al riassorbimento del sovrannumero con le successive vacanze.

L'ufficio accorpante si troverà nella stessa situazione dell'accorpamento delle sezioni distaccate alla sede centrale⁴ e dovrà provvedere di conseguenza.

5.4. L'istituzione del Tribunale di Napoli Nord e della relativa Procura

L'istituzione del Tribunale di Napoli Nord e della relativa Procura della Repubblica presenta, rispetto alle altre ipotesi, una significativa e rilevante differenza atteso che manca, per la fase transitoria, un interlocutore rispetto agli uffici giudiziari di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere (da cui acquisisce il territorio dell'ex sezione di Aversa) e manca un assetto organizzativo entro il quale far confluire le competenze trasferite.

I nuovi dirigenti, pertanto, avranno difficoltà aggiuntive rispetto alla generalità delle altre situazioni, mentre (relativamente) meno complesso è il compito degli uffici che cedono territorio.

In questa prospettiva appare necessario far riferimento a questi ultimi, i quali dovranno curare l'indicazione di elementi informativi di maggiore dettaglio, utili ad agevolare, da parte dei dirigenti che saranno nominati, l'organizzazione iniziale del nuovo ufficio, nonché, per il tribunale, la prima predisposizione di un progetto tabellare.

Non appena l'istituzione dell'ufficio di Napoli Nord sarà effettiva il Consiglio Superiore della Magistratura provvederà alla copertura dei posti anche per consentire la costituzione dell'intera struttura amministrativa e di cancelleria.

6. L'organizzazione delle Procure.

Nel caso di accorpamento tra Procure, conseguente all'accorpamento dei rispettivi Tribunali, si rende necessaria la ridefinizione del progetto organizzativo da parte del Procuratore titolare dell'ufficio accorpante. I Procuratori della Repubblica degli uffici accorpanti dovranno,

⁴ Cfr. par. 5.1. e delibera del 12 dicembre 2012.

dunque, modificare il progetto organizzativo esistente, definendo innanzitutto il quadro dei magistrati presenti, con l'indicazione di eventuali vacanze.

La modifica del progetto organizzativo dovrà riguardare l'eventuale nuova istituzione di gruppi di lavoro specializzati o, negli uffici di minori dimensioni, di specializzazioni anche in capo a singoli magistrati ovvero la riorganizzazione dei gruppi di lavoro e delle specializzazioni esistenti. In ogni caso il Procuratore, ai fini dell'inserimento nei gruppi di lavoro esistenti o di nuova creazione, ovvero al fine della destinazione di singoli a funzioni specializzate, dovrà tener conto delle specializzazioni acquisite dai magistrati degli uffici di provenienza.

Si dovrà, comunque, evitare che il cumulo tra la posizione prevista nel precedente progetto organizzativo e quella assegnata dopo l'accorpamento comporti il superamento del termine decennale prescritto dall'art. 19 del D.Lvo n. 160 del 5 aprile 2006, come modificata dalla legge n. 111 del 30 luglio 2007.

Inoltre il Procuratore dovrà modificare con riferimento ai nuovi magistrati dell'ufficio i criteri predeterminati ed oggettivi di assegnazione degli affari.

Infine, procederà a predisporre tempestivamente l'organizzazione dei turni di reperibilità e d'udienza dei sostituti per il periodo successivo al 13 settembre 2013, includendovi i magistrati provenienti dall'ufficio accorpato.

Per quanto riguarda l'impiego dei Vice Procuratori Onorari, che deve avvenire comunque in conformità a quanto prescritto dall'art. 72 dell'ordinamento giudiziario, si suggerisce di verificare l'esistenza di possibili cause di incompatibilità, che non operanti per le sezioni distaccate, ai sensi dell'art. 71 bis comma 2 dell'ordinamento giudiziario, possono invece operare per le sedi centrali.

7. Le buone prassi.

Ogni ufficio ha elaborato ed introdotto, nel corso degli ultimi anni, delle buone prassi, ossia comportamenti o modalità organizzative, incidenti su differenti aspetti dell'organizzazione giudiziaria, idonee ad assicurare risultati più funzionali, efficienti o, comunque, migliorativi del servizio giustizia.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha anche avviato un progetto di raccolta, selezione e valorizzazione di queste prassi, realizzando una apposita banca dati consultabile dagli uffici giudiziari.

È necessario che questo patrimonio non si disperda a causa della soppressione dell'ufficio ovvero che iniziative pregevoli, in corso presso gli uffici accorpanti, non finiscano travolte da contingenze di maggiore urgenza.

A tale scopo appare utile che i dirigenti degli uffici accorpanti valutino l'utilità, rispetto al nuovo assetto, dell'adozione delle buone prassi già in uso presso gli uffici accorpati, nonché – con riguardo alle buone prassi applicate nelle sedi accorpanti – accertino se queste ultime siano suscettibili di estensione anche rispetto al diverso e più ampio assetto organizzativo, ovvero se richiedano integrazioni, modifiche ovvero anche se risultino compatibili o meno con il nuovo assetto dimensionale dell'ufficio.

8. Modifiche della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

A seguito della soppressione delle sezioni distaccate la circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari deve essere modificata a decorrere dal 13 settembre 2013 come segue:

- Paragrafo 19.2 *si elimina l'intera lettera b*;
- Paragrafo 19.3 *si elimina l'intero paragrafo*;
- Paragrafo 19.4 *si elimina l'intero paragrafo*;
- Paragrafo 30 *si elimina l'intero paragrafo*;
- Paragrafo 35.9 *si elimina l'intero paragrafo*;
- Paragrafo 38 *si elimina l'intero paragrafo*;
- Paragrafo 41.1 *si elimina l'ultimo capoverso*;
- Paragrafo 47 *si elimina l'intero paragrafo*;
- Paragrafo 50.1 *alla lettera a) si eliminano le parole "coprire una sezione distaccata ovvero"*